



Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti (CESI)

Statuto *Versione del 3 dicembre 2016*

Per ulteriori informazioni

Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti (CESI)

info@cesi.org

+32 2 228 18 70

www.cesi.org

IT

Bruxelles, dicembre 2016



Capitolo I: Denominazione e sede sociale¹

Articolo 1

La Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti (CESI) è un'associazione che raggruppa sindacati liberi ed indipendenti europei. Tale confederazione sindacale si riconosce nel principio della democrazia ed è indipendente da orientamenti ideologici. È aperta ai sindacati cristiani, liberali e socialdemocratici, purché autonomi da partiti politici. La CESI si riconosce nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Articolo 2

La CESI è un'organizzazione di diritto belga con sede a Bruxelles. Opera nel settore pubblico e privato.

Capitolo II: Obiettivo

Articolo 3

L'obiettivo politico-sindacale della CESI è di mantenere e di migliorare le condizioni di vita e di impiego dei lavoratori. A questo scopo la CESI persegue l'obiettivo della partecipazione al dialogo sociale europeo di tipo settoriale e interprofessionale. L'obiettivo politico-sociale è il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini europei.

2

Capitolo III: Mezzi per conseguire tale obiettivo

Articolo 4

- I mezzi per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
 - la rappresentanza degli interessi professionali, giuridici, sociali e materiali dei lavoratori del settore pubblico e privato rispetto alle istituzioni e alle organizzazioni europee e internazionali;
 - la costituzione di commissioni e di consigli di categoria;
 - il sostegno dei sindacati membri nello svolgimento delle loro attività e nella tutela dei loro interessi a livello europeo e internazionale;
 - stretti rapporti con i sindacati membri e promozione della collaborazione tra di loro;
 - la promozione e il coordinamento della collaborazione con altre organizzazioni;
 - una stretta collaborazione con l'ente di formazione della CESI.
- Per conseguire il proprio obiettivo la CESI riconosce anche lo strumento della vertenza industriale, nella misura in cui lo specifico statuto delle categorie di lavoratori dei sindacati membri non escluda tale strumento.
- La CESI può aderire ad organizzazioni sindacali internazionali per partenariati.

Capitolo IV: Affiliazione

Articolo 5

1. Possono aderire alla CESI:
 - a. confederazioni sindacali nazionali;
 - b. confederazioni sindacali europee;
 - c. sindacati professionali federati a livello europeo;
 - d. singoli sindacati nazionali.
2. Condizione all'adesione alla CESI è che il sindacato richiedente, in base al suo statuto, sia organizzato e agisca in base a principi democratici e riconosca i mezzi sindacali per il conseguimento degli obiettivi della CESI.
3. La domanda di adesione alla CESI deve pervenire per iscritto.
4. Prima dell'ammissione di confederazioni nazionali o di sindacati nazionali singoli, viene richiesto un parere motivato dei sindacati membro organizzati nello stesso paese o nello stesso settore.
5. Delle richieste di affiliazione delibera il Comitato Direttivo a maggioranza semplice. Nel caso di parere negativo ai sensi del comma 4, l'accettazione deve avvenire con una maggioranza di due terzi.

Capitolo V: Cessazione dell'affiliazione

3

Articolo 6

1. L'affiliazione prende termine in seguito a fuoriuscita o espulsione.
2. Ogni diritto nei confronti della CESI viene meno con la cessazione dell'adesione. È esclusa ogni rivendicazione di partecipazione al patrimonio della CESI.
3. La fuoriuscita di un sindacato membro può avvenire solamente alla fine di un anno civile. Il preavviso è di un anno. La notifica deve pervenire per iscritto.
4. I contributi ed eventuali arretrati di pagamento devono essere corrisposti prima della scadenza del termine di preavviso. Gli importi dovuti debbono essere corrisposti a prescindere dalla fuoriuscita.

Articolo 7

1. Mediante delibera del Comitato Direttivo con una maggioranza di due terzi, un sindacato membro può essere espulso se:
 - a. non si attiene a principi democratici;
 - b. viola lo Statuto o le decisioni della CESI;
 - c. agisce contrariamente agli interessi della CESI;
 - d. non soddisfa più le condizioni di appartenenza alla CESI;
 - e. non ha corrisposto i contributi per un periodo superiore ai 12 mesi senza previa autorizzazione del Comitato Direttivo.

2. Il sindacato membro minacciato di espulsione ha la possibilità di contestare la decisione al Comitato Direttivo entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica. La decisione sull'espulsione spetta al Comitato Direttivo.
3. Il sindacato membro in questione può appellarsi di fronte al Congresso contro l'espulsione deliberata dal Comitato Direttivo.
Il ricorso deve pervenire per iscritto alla CESI al più tardi due mesi prima della data del Congresso e deve essere messo, a integrazione dell'articolo 16 comma 1, all'ordine del giorno del Congresso ed essere discusso dal Congresso stesso.
4. Nei casi previsti al comma 1, la Presidenza può adottare una decisione con una maggioranza dei due terzi per la sospensione immediata dell'affiliazione. Nel caso in cui un rappresentante del sindacato interessato sia membro della Presidenza, egli è escluso dalla votazione. Le scadenze di cui al comma 2 e 3 non sono applicabili. Tale disposizione lascia impregiudicato il diritto d'appello del sindacato membro.

Capitolo VI: Statuto di osservatore

Articolo 8

1. Lo statuto di osservatore può essere concesso dal Comitato Direttivo a quelle organizzazioni e associazioni che ne facciano richiesta e che rispettino i principi democratici e sociali della CESI.
2. Un protocollo definisce i diritti e doveri legati allo statuto di osservatore.

4

Capitolo VII: Compiti dei sindacati membri

Articolo 9

1. La CESI e i sindacati membri si scambiano reciprocamente informazioni circa gli aspetti di rilievo delle loro attività, sempreché tale scambio sia rilevante ai fini del lavoro comune a livello europeo e internazionale.
2. I sindacati membri sono tenuti a informare la CESI circa il numero dei loro iscritti al più tardi entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. I sindacati membri corrispondono un contributo annuo il cui importo è stabilito in base al numero di iscritti comunicato ai sensi del comma 2.
4. Il Comitato Direttivo può decidere, su richiesta della Presidenza e in casi ben giustificati, un aumento dei contributi oppure un contributo una tantum.

5. Del contributo annuale calcolato, ogni sindacato membro è tenuto a versare alla CESI:
 - a. il 50% entro e non oltre il 31 marzo;
 - b. un ulteriore 25% entro e non oltre il 30 giugno e;
 - c. il restante 25% entro e non oltre il 30 settembre.

6. In casi eccezionali un sindacato membro può richiedere la sospensione parziale o totale del pagamento dei contributi. La richiesta deve essere accompagnata da una giustificazione e da un prospetto sulla situazione di bilancio. La decisione spetta al Comitato Direttivo. Nel caso la richiesta sia rifiutata dal Comitato Direttivo o il sindacato non abbia depositato la richiesta, il sindacato membro moroso corrisponderà, allo scadere del 1° settembre dell'anno seguente, gli interessi maturati sull'importo dovuto secondo i tassi correnti. La Presidenza fissa l'interesse di mora su proposta del Tesoriere.

Articolo 9a

Per l'organizzazione del lavoro a favore dei giovani e del loro reclutamento, i rappresentanti giovanili delle organizzazioni aderenti alla CESI si costituiscono in "CESI Youth". Questo adotta un proprio Statuto previa approvazione della Presidenza della CESI. Gli ulteriori dettagli sono disciplinati dal Regolamento interno della CESI.

Capitolo VIII: Struttura

5

Articolo 10

Gli organi della CESI sono:

- a. il Congresso;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. la Presidenza.

Congresso

Articolo 11

1. Il Congresso è il massimo organo della CESI.
2. Il Congresso ordinario è convocato dal Comitato Direttivo e si riunisce ogni quattro anni.
3. Data e luogo del Congresso devono essere comunicati almeno cinque mesi prima.
4. La convocazione viene inviata con almeno un mese di anticipo e contiene l'ordine del giorno redatto secondo l'articolo 15 comma 1, nonché i regolamenti congressuale ed elettorale proposti dal Comitato Direttivo.

Articolo 12

1. Il Comitato Direttivo può decidere, con una maggioranza di due terzi, di convocare un Congresso straordinario qualora esso ritenga che una questione rivesta un'importanza tale da dover essere sottoposta all'esame del Congresso. La decisione deve essere comunicata senza indugio ai sindacati membri. La convocazione è inviata al più tardi con un mese di anticipo.
2. Il Congresso straordinario può trattare soltanto le questioni per le quali è stato convocato.

Articolo 13

1. Il Congresso è composto dalla Presidenza, dai rappresentanti dei sindacati membro (delegati) e dal rappresentante di CESI Youth.
 - a. Ciascun sindacato membro fino a 15.000 iscritti designa un delegato.
 - b. Ciascun sindacato membro con più di 15.000 iscritti designa due delegati.
 - c. Ciascun sindacato membro con più di 50.000 iscritti designa un delegato aggiuntivo ogni qual volta superi una tranche di 50.000 iscritti.
2. Per il numero dei delegati è determinante il numero dei membri al 31 dicembre prima del Congresso e per cui sono stati corrisposti contributi.
3. Nel caso in cui un sindacato membro aderisca solo dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, il numero di delegati si riferisce alla somma dei membri su cui si basa il primo versamento di contributi.
4. I sindacati membri comunicano alla CESI, al più tardi entro sei settimane prima del Congresso, i nominativi e i recapiti dei delegati da essi designati, nonché di un numero adeguato di delegati supplenti.
5. Le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati per la partecipazione ai congressi sono a carico dei sindacati membri interessati.

Articolo 14

1. Ciascun delegato e ciascun membro dell'ufficio di Presidenza dispone di un voto.
2. Il Congresso raggiunge il quorum qualora siano presenti più della metà degli aventi diritto al voto. Esso delibera alla maggioranza semplice.
3. Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti i sindacati membri.

Articolo 15

1. Hanno facoltà di depositare mozioni al Congresso: il Comitato Direttivo, la Presidenza, i sindacati membro, CESI Youth, i consigli di categoria e le commissioni. Inserendosi nel processo decisionale interno, le mozioni di CESI Youth, dei consigli di categoria e delle commissioni, sono corredate da un parere della Presidenza.

2. Consigli di categoria e commissioni possono sottoporre al Comitato Direttivo o alla Presidenza proposte di mozioni al Congresso.
3. Le mozioni debbono pervenire alla CESI al più tardi 2 mesi prima del Congresso.
4. Delegati e membri della Presidenza hanno facoltà di presentare mozioni d'urgenza. Sono ammissibili mozioni urgenti, purché siano sostenute da almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Tali mozioni non possono avere come oggetto né modifiche statutarie né lo scioglimento della CESI.

Articolo 16

1. Tra i compiti del Congresso rientrano in modo particolare:
 - a. accertamento del raggiungimento del quorum;
 - b. nomina del Presidente del Congresso e di due supplenti;
 - c. nomina di due verbalisti, che sono contemporaneamente incaricati del conteggio dei voti;
 - d. approvazione dell'ordine del giorno;
 - e. approvazione dei regolamenti congressuale ed elettorale;
 - f. presa d'atto del rapporto di attività della Presidenza;
 - g. presa d'atto del rapporto del Tesoriere;
 - h. approvazione dei conti annuali e del rapporto finale di revisione dei revisori dei conti degli ultimi quattro anni;
 - i. discarico della Presidenza;
 - j. decisione relativa alle mozioni;
 - k. decisione relativa alle mozioni d'urgenza;
 - l. fissazione delle direttive di bilancio per i quattro esercizi finanziari successivi;
 - m. fissazione dei contributi;
 - n. elezione del Presidente;
 - o. elezione del Segretario generale;
 - p. elezione del Tesoriere;
 - q. determinazione del numero di Vice Presidenti ed elezione dei Vice Presidenti;
 - r. elezione di tre Revisori dei conti titolari e tre supplenti;
 - s. elezione del Collegio dei probiviri da costituirsi ai sensi dell'articolo 38.

Le elezioni del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario Generale e del Tesoriere hanno luogo a scrutinio segreto.

2. L'ordine del giorno di un Congresso straordinario deve riportare i quattro primi punti indicati al comma 1 e deve contenere le questioni per cui è stato convocato.

Articolo 17

Le delibere del Congresso sono raccolte in un verbale che deve essere trasmesso ai sindacati membro. Questo è da considerarsi approvato in caso di mancata obiezione da parte di un avente diritto al voto entro i 2 mesi successivi. Nel caso di contestazione la decisione spetta al Comitato Direttivo.

Comitato Direttivo

Articolo 18

1. Il Comitato Direttivo è il massimo organo della CESI tra un Congresso e l'altro.
2. Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza e si riunisce almeno due volte l'anno.
3. La Convocazione avviene con due mesi d'anticipo. L'ordine del giorno è comunicato al più tardi un mese prima della riunione.

Articolo 19

1. Il Comitato Direttivo stabilisce, tenendo conto degli orientamenti espressi dal Congresso, il bilancio per l'esercizio successivo, approva il rendiconto annuale per l'esercizio precedente e il rapporto delle attività della Presidenza.
2. Il Comitato Direttivo è responsabile di tutti i compiti che in base allo Statuto non sono stati espressamente riservati al Congresso o alla Presidenza.

Articolo 20

1. Il Comitato Direttivo è composto da un rappresentante di ciascun sindacato membro e dalla Presidenza.
Ciascun sindacato membro designa un supplente che, in caso di rappresentanza, dispone di tutti i diritti del membro ordinario.
Il rappresentante di CESI Youth è membro del Comitato direttivo con voto consultivo.
2. Ogni membro del Comitato Direttivo dispone di un voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è preponderante. Su richiesta del Presidente e del Segretario Generale, o di almeno tre membri del Comitato Direttivo, il voto può avvenire per ponderazione dei voti. Per la ponderazione dei voti si applica l'articolo 13 comma 1.
3. Il Comitato Direttivo raggiunge il quorum se è presente più della metà dei membri del Comitato Direttivo stesso, oppure se i membri presenti rappresentano almeno il 60 % dei membri singoli ai sensi dell'articolo 9 comma 2.
4. Nel caso in cui, nonostante regolare convocazione, non si raggiunga il numero legale, una riunione del Comitato Direttivo può tenersi immediatamente dopo tale constatazione; tale riunione delibera validamente indipendentemente dal numero dei presenti. La convocazione deve menzionare espressamente tale possibilità. Per punti all'ordine del giorno che abbiano implicazioni di bilancio, i membri presenti devono in ogni caso rappresentare il 60 % dei singoli iscritti ai sensi dell'articolo 9 comma 2.

Articolo 21

1. Le sedute del Comitato Direttivo non sono pubbliche.
2. I Presidenti delle commissioni e dei consigli di categoria possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo della CESI in qualità di ospiti e con diritto di parola. Non hanno diritto di voto.

Articolo 22

Tra i compiti del Comitato Direttivo rientrano in modo particolare:

- a. presa d'atto del rapporto di attività della Presidenza in occasione della prima seduta di ciascun anno;
- b. presa d'atto del rapporto di attività delle commissioni e dei consigli di categoria in occasione della prima seduta di ogni anno;
- c. approvazione del rapporto finale dei revisori dei conti e del bilancio dell'esercizio precedente in occasione della prima seduta del nuovo esercizio;
- d. approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo in occasione dell'ultima seduta di ciascun anno;
- e. presa d'atto delle mozioni della Presidenza;
- f. presa d'atto delle mozioni dei sindacati membro accompagnate dai relativi pareri della Presidenza.

Articolo 23

9

In occasione delle sedute del Comitato Direttivo la presidenza di seduta spetta al Presidente; in caso di impedimento, la presidenza è assunta da uno dei Vice Presidenti o dal Segretario Generale.

Articolo 24

Le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle sedute del Comitato Direttivo della CESI sono a carico dei sindacati membri. Di comune accordo il Segretario generale e il Tesoriere possono prevedere delle eccezioni.

Articolo 25

Il verbale delle sedute del Comitato Direttivo sarà inviato per posta ai sindacati membri al più tardi 6 settimane dopo la seduta del Comitato Direttivo.

Presidenza

Articolo 26

1. La Presidenza gestisce le attività della CESI collegialmente in conformità con le delibere adottate dal Congresso e dal Comitato Direttivo.

2. Tra i compiti della Presidenza rientrano in modo particolare:
 - a. questioni di attualità relative alla politica sindacale;
 - b. direzione e coordinazione del lavoro di formazione europeo;
 - c. proposta dell'ordine del giorno del Congresso e delle sedute del Comitato Direttivo;
 - d. decisione in merito a mozioni e iniziative che non siano di competenza del Comitato Direttivo;
 - e. esecuzione delle delibere adottate;
 - f. fissazione dei compiti di fondo dei Vice Presidenti;
 - g. insediamento delle commissioni e dei consigli di categoria di cui agli articoli 34 e 35, e collaborazione con essi;
 - h. definizione dei principi di bilancio ai sensi dell'articolo 32.
3. Tra le attività politico-sindacali correnti della Presidenza rientrano la delibera dei pareri e delle risoluzioni della CESI.
4. La Presidenza convoca una commissione di programmazione in cui, una volta all'anno, si discute e si approva il programma di lavoro insieme ai presidenti dei consigli di categoria e delle commissioni.
5. Il Comitato Direttivo è debitamente informato del processo di delibera del programma di lavoro annuale, dei pareri e delle risoluzioni.

Articolo 27

1. La Presidenza si compone del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario Generale, del Tesoriere e del Presidente dell'Accademia Europa.
2. La carica di un membro della Presidenza prende termine in caso di:
 - a. scadenza naturale del mandato;
 - b. interruzione del mandato da parte del membro;
 - c. fuoriuscita del sindacato di appartenenza;
 - d. decisione del Comitato Direttivo con una maggioranza di due terzi.
3. Nel caso si renda disponibile un posto vacante all'interno della Presidenza durante il periodo del mandato, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione del caso mediante un'elezione suppletiva nel corso della seduta successiva.

Articolo 28

1. Il Comitato Esecutivo può deliberare se sono presenti più della metà dei membri, a condizione che sia presente o il Presidente o il Segretario Generale o il Tesoriere. La Presidenza delibera a maggioranza semplice.
2. In caso d'urgenza il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere possono deliberare tra di loro. La Presidenza deve esserne informata immediatamente.

Articolo 29

Le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle sedute della Presidenza della CESI sono a carico dei sindacati membro. Di comune accordo il Segretario generale e il Tesoriere possono prevedere delle eccezioni.

Capitolo IX: Cariche

Articolo 30

Il Presidente e il Segretario Generale rappresentano la CESI politicamente verso l'esterno. Ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento interno generale.

Articolo 31

Il Segretario Generale risponde dell'attività della CESI, dal punto di vista del suo ordinario funzionamento e della conformità alle disposizioni statutarie; il Segretario Generale gestisce le attività politico-sindacali ed amministrative della CESI d'intesa col Presidente. Il Segretario Generale è a capo del Segretariato Generale. L'assunzione e il licenziamento del personale del Segretariato Generale è di competenza del Segretario generale di comune accordo col Tesoriere. Il Segretario Generale deve svolgere la sua attività a titolo esclusivo. Ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento interno.

Articolo 32

1. Il Tesoriere amministra le finanze della CESI conformemente ai principi fissati dalla Presidenza. Egli è responsabile del fatto che il progetto di bilancio per l'esercizio successivo sia sottoposto all'approvazione del Comitato Direttivo prima dell'ultima seduta di ciascun anno.
2. Il Tesoriere è, inoltre, responsabile del fatto che la versione definitiva della chiusura dei conti dell'esercizio precedente venga presentata per approvazione del Comitato Direttivo ed inviata prima del 1° settembre dell'anno successivo ai sindacati membri. Egli sottopone al Congresso per approvazione i conti degli ultimi quattro anni.

Articolo 33

Il Congresso elegge tre revisori dei conti titolari e tre supplenti ai fini della verifica del rapporto di bilancio. Due dei revisori contabili devono appartenere ad un'organizzazione membro diversa da quella del Tesoriere.

Capitolo X: Commissioni e consigli di categoria

Articolo 34

1. La Presidenza istituisce commissioni. Le commissioni sostengono il lavoro degli organi della CESI in merito a questioni sindacali trasversali. Deliberano pareri e risoluzioni.

2. Le competenze, il modo di funzionamento e la durata del mandato delle commissioni sono disciplinati da un regolamento interno generale di emanazione della Presidenza.
3. Le commissioni nominano un Presidente e fino a due Vice Presidenti.

Articolo 35

1. La Presidenza istituisce consigli di categoria.
I consigli di categoria sostengono il lavoro degli organi della CESI. Al loro interno si svolge il lavoro tecnico, con specificità settoriali e di categoria, che accompagna i rispettivi dialoghi sociali di settore. Deliberano pareri e risoluzioni.
2. I consigli di categoria nominano un Presidente e fino a due Vice Presidenti.
3. Le competenze, il modo di funzionamento e la durata del mandato dei consigli di categoria sono disciplinati da un regolamento interno di emanazione della Presidenza.

Articolo 36

Le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle sedute delle commissioni e dei consigli di categoria della CESI sono a carico dei sindacati membro. Di comune accordo il Segretario generale e il Tesoriere possono prevedere delle eccezioni.

12

Capitolo XI: Ente di formazione

Articolo 37

1. L'attività di formazione della CESI è realizzata da un ente di formazione, l'Accademia Europa.
2. L'offerta formativa dell'Accademia Europa è a disposizione di tutti i sindacati membro della CESI.
3. Ulteriori disposizioni sono disciplinate dallo Statuto della CESI-Accademia Europa.

Capitolo XII: Collegio dei Probiviri

Articolo 38

1. Sui contrasti di carattere statutario o patrimoniale tra i sindacati membri, o tra un sindacato membro e la CESI, decide un Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri nominati dal Congresso. Il Congresso nomina inoltre tre supplenti.

3. Ogni parte coinvolta in una procedura di arbitraggio può nominare un membro aggiuntivo come persona di fiducia.
4. Il Comitato Direttivo fissa le regole della procedura arbitrale.

Capitolo XIII: Modifiche statutarie

Articolo 39

Il presente statuto può essere modificato soltanto da parte del Congresso. La decisione deve essere adottata a maggioranza dei due terzi dei votanti, i quali devono rappresentare almeno la metà del numero totale dei delegati conformemente all'articolo 13 comma 1 dello statuto.

Capitolo XIV: Scioglimento

Articolo 40

1. La CESI può essere sciolta soltanto da un Congresso appositamente convocato da parte del Comitato Direttivo.
2. La decisione deve essere presa a maggioranza di due terzi di tutti i delegati convocati e aventi diritto al voto.
3. La convocazione per il Congresso specificamente previsto per lo scioglimento della CESI deve essere inviata ai sindacati membri almeno sei mesi prima della data di avvio del Congresso.
4. Il Congresso di scioglimento decide della destinazione del patrimonio disponibile.

13

Capitolo XV: Disposizioni finali

Articolo 41

1. Ulteriori disposizioni sull'esecuzione del presente Statuto sono disciplinate da un regolamento interno deliberato dal Comitato Direttivo su proposta della Presidenza.
2. Il Comitato Direttivo delibera sulle questioni non contemplate dal presente Statuto.

Articolo 42

Per questioni legate all'interpretazione del testo, fa fede il testo in lingua francese.

Articolo 43

Il presente Statuto, adottato dal settimo Congresso della CESI, svoltosi il 2 dicembre 2016 a Bruxelles, entra in vigore il 3.12.2016. Esso modifica e sostituisce lo Statuto del 1 dicembre 2012.

Indice tematico

Lemma	Articolo
Affiliazione	5
Cessazione dell'affiliazione	6
Collegio dei Probiviri	38
Comitato Direttivo	18-19-20-21-22-23-24-25
Commissioni	34
Congresso	11-13-14-15-16-17
Congresso straordinario	12-16.2
Consigli di categoria	35
Decisioni d'urgenza	28.2
Delegati congressuali	13
Dissoluzione della CESI	40
Ente di formazione	37
Entrata in vigore dello Statuto	43
Espulsione	7
Interpretazione dello Statuto	42
Modifiche dello Statuto	39
Mozioni congressuali	15
Obiettivo	3
Organi	10
Pagamento dei contributi	9
Presidente	30
Presidenza	26-27-28-29
Revisori dei conti	16.1(r)
Sede	2
Segretario generale	30-31
Statuto di osservatore	8
Tesoriere	30.2-34

¹ Eventuali riferimenti al maschile nello Statuto della CESI sono da intendersi tanto per uomini che per donne.